

I CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO – e/o ALLA CLASSE SUCCESSIVA SECONDARIA I°

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti alla classe successiva e/o all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). Il Consiglio di Classe può decidere di assegnare la valutazione 6, come voto di consiglio, alle discipline che risultano insufficienti in presenza delle seguenti motivazioni, condivise a maggioranza, sulla base di documentazione acquisita per progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza:

- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione;
- alunni pluriripetenti nella stessa classe con un comportamento complessivamente corretto.

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale, emanata Consiglio di Istituto per gravissime mancanze;
3. per l'esame: aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame), salvo deroghe emesse di anno in anno dal Ministero.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ESAME DI STATO – SECONDARIA I°

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate:

1. le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
2. si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
3. si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
4. si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Validitàannoscolastico

Criterididerogaalleassenze

(DeliberaCollegiodocentidel12maggio2021)

NORMATIVA

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta un'assenza massima di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni e dell'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

E' quindi prevista, ai fini della validità dell'anno scolastico, la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di **247 ore del monte ore annuale o 52 giorni**.

CRITERIDIDEROGAALNUMERODIASSENZE

Le deroghe al suddetto limite sono previste per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alle operazioni di scrutinio e, di conseguenza, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

SPECIFICHEDEROGHE

Per motivi di salute

- Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti.
- Ricovero ospedaliero, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione.
- Visite specialistiche ospedaliere ed a day hospital (anche riferite ad un giorno).
- Malattie croniche certificate.

Per impedimenti eccezionali

- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, causati da forza maggiore (terremoti, allagamenti, neve ...).
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Gravidi disagio socio-familiari certificate dai servizi sociali.